



Sent. n. 67/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.
dott. Giovanni Guida	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79914**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti di:

- **X X**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Simonelli
(c.f. SMNTTL91R20A123A) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Ceprano, alla Via Olivella n.
8 (pec avv.attiliosimonelli@pec.it);
- **X X**, nato in OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Valente (c.f.
VLNNGI83L53D708B) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 5

(pec angela.valente@pecavvomaticassino.it);

- **X X**, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano
(c.f. CRSPQL75C21D086S) ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 5
(pec avv.cristiano@pec.it);

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa;

VISTA l'istanza di rito abbreviato presentata in data
13/6/2023 alla Procura regionale, da parte del dott.
X X, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento della
richiesta di rito abbreviato del dott. X, espresso
dal Pubblico Ministero in data 13/6/2023;

VISTA l'istanza di rito abbreviato presentata in data
12/6/2023 alla Procura regionale, da parte della
dott.ssa X, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento della
richiesta di rito abbreviato della dott.ssa X,
espresso dal Pubblico Ministero in data 12/6/2023;

VISTO il decreto n. OMISSIS depositato in data
OMISSIS con il quale la Sezione ha accolto le
richieste di rito abbreviato presentate dai
richiamati convenuti, determinando le seguenti somme
dovute per la definizione del giudizio con il detto
rito alternativo: euro 4.709,54 a carico del dott. X

ed euro 356,00 a carico della dott.ssa X, nonché fissando il termine per il versamento di tale somma, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

VISTA la documentazione contabile depositata dal difensore della convenuta X in data OMISSIS, comprovante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo fissato nel decreto, nonché l'attestazione, da parte del Comune di Posta Fibreno, dell'avvenuto incasso della somma in data 18 luglio 2023;

VISTA la documentazione contabile depositata dal difensore del convenuto X in data OMISSIS, comprovante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo fissato nel decreto, nonché l'attestazione, da parte del Comune di Posta Fibreno, dell'avvenuto incasso della somma in data 17 luglio 2023;

UDITI nella odierna udienza camerale il Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Attilio Beccia, l'Avv. Pasquale Cristiano per la convenuta X e, su delega dell'Avv. Angelo Valente, per il

convenuto X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 2 marzo 2023, depositato il 3 marzo 2023, la Procura Regionale evocava in giudizio i sig.ri X e X, insieme ad un terzo convenuto (X X), in qualità, il primo, di OMISSIS dell'ufficio del OMISSIS e di responsabile OMISSIS del Comune di Posta Fibreno, la seconda di OMISSIS e OMISSIS del medesimo ente locale, contestando un danno erariale complessivamente pari a euro 20.895,09, asseritamente ascrivibile al mancato incasso di canoni di locazione commerciale dell'immobile comunale denominato "OMISSIS" affidato in gestione alla società OMISSIS.

2. Più in dettaglio, all'interno della complessiva richiesta risarcitoria, il pregiudizio contestato al dott. X consiste in tre voci di danno per un totale di euro 19.243,01, mentre la quota ascritta alla dott.ssa X assurge ad euro 889,58.

3. Con separate istanze, unitamente alle rispettive comparse di risposta, i convenuti X e X presentavano istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

4. Il primo proponeva il pagamento di una somma pari a euro 4.709,54, pari al 40 per cento dell'importo richiesto in citazione, rivisto al ribasso per

effetto della prova dell'avvenuto incasso di euro 7.469,94 attraverso la produzione di due fatture emesse dal comune in data 22.4.2022 e 24.6.2022. La seconda offriva il pagamento di euro 356,00, pari al 40 per cento dell'importo richiesto in citazione (euro 890,00).

5. Su entrambe le istanze il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole e, in esito alla camera di consiglio del OMISSIS, questa Sezione, con decreto n. OMISSIS, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 130 c.g.c., accoglieva entrambe le richieste di rito abbreviato negli importi in esse proposti e assentiti dalla Procura erariale; veniva altresì fissato in giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento il termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito, nei successivi dieci giorni, presso la Segreteria della Sezione, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

6. In data 25 luglio 2023 e in data 28 luglio 2023, i difensori rispettivamente della dott.ssa X e del dott. X depositavano la documentazione contabile comprovante il pagamento di che trattasi e l'attestazione, da parte del Comune di Posta Fibreno, di avvenuto incasso della somma.

7. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. Codice della giustizia contabile, ha introdotto, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il c.d. rito abbreviato, che consente al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di formulare, in sede di comparsa di risposta, un'istanza per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

2. Nell'ambito di tale giudizio, l'organo decidente è chiamato ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

3. Sotto il profilo procedurale, ove l'istanza sia

ritenuta ammissibile e accoglibile, il Collegio, con decreto in camera di consiglio, fissa la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento della stessa.

4. Se il convenuto effettua tale adempimento tempestivamente e regolarmente, il Collegio *"definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese"* (art. 130, c. 8, c.g.c.). Trattasi, per espressa previsione positiva (art. 130, c. 9, c.g.c.), di sentenza non impugnabile.

5. Tutto ciò premesso, considerate le richieste di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, visti i pareri favorevoli del P.M. e ritenuto che nel caso di specie non ricorresse un'ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante, il Collegio - con decreto n. OMISSIS del OMISSIS - aveva accolto l'istanza, rilevando la congruità delle somme proposte, sia in relazione alle condotte asseritamente ascrivibili ai convenuti istanti sia con riguardo all'entità del danno.

6. All'odierna udienza camerale, tanto il P.M. quanto le difese dei convenuti hanno concluso nel senso di ritenere adempiuti gli obblighi di legge, per l'effetto chiedendo la definizione del giudizio

secondo il rito abbreviato.

7. La Sezione, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dalle parti convenute, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. OMISSIS, deve dunque procedere alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

8. Tale definizione, in linea con i recenti approdi giurisprudenziali (Sez. III centr. app. n. 104/2018), non si ritiene riconducibile né a un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, né a una fattispecie di estinzione del giudizio, piuttosto rappresentando una modalità alternativa di definizione della lite.

9. Ne consegue che il Collegio è tenuto a provvedere sulle spese di giudizio, in applicazione dello specifico dettato normativo di cui all'art 130 cit., comma 8; al riguardo, tenuto conto della prospettazione attorea e delle peculiarità del rito abbreviato, il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano le ragioni per compensare le spese processuali tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, accertato l'avvenuto tempestivo e

regolare versamento delle somme determinate con il decreto n. OMISSIS, definitivamente pronunciando

DEFINISCE

nei confronti di X X e X X, come in atti generalizzati, il giudizio n. 79914 ai sensi dell'art. 130 c.g.c., essendo i richiamati versamenti integralmente soddisfattivi delle ragioni erariali.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati

riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Angelo Maria Quaglini

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 febbraio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

